

**IN BREVE n. 12-2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

### **ACCORDO INAIL-MEDICI PUBBLICI SU CERTIFICAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della stipula dell'Accordo con i medici di famiglia e a completamento dell'intera materia delle certificazioni redatte da medici esterni a favore degli assicurati, ha approvato l'Accordo tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici operanti presso le Strutture Sanitarie Pubbliche. Il precedente Accordo esteso ai medici ospedalieri, avendo validità biennale, è scaduto nel 1994. La nuova regolamentazione, così come per i medici di famiglia, tiene conto delle criticità rilevate nel tempo e delle innovazioni normative intervenute. L'obiettivo prioritario che si è inteso perseguire, anche con l' Accordo con i medici ospedalieri, è quello di pervenire ad una sempre più tempestiva presa in carico dell'assicurato, consentendo così all'Istituto di gestire direttamente attraverso le proprie strutture sanitarie le successive fasi dell'inabilità al lavoro.

**IN ALLEGATO A PARTE - INAIL - ACCORDO CERTIFICAZIONI (documento 045)**

### **AGENZIA ENTRATE - GUIDA CONTRIBUENTI MINIMI**

La nuova Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate, "Contribuenti *minimi*: adempimenti minimi" illustra "*il fisco facile per piccoli imprenditori e professionisti*."

Basta calcolare il reddito, facendo la differenza fra i ricavi e i costi, secondo il principio di cassa, e pagare solo un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

I cosiddetti contribuenti "minimi", ovvero le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 30mila euro che aderiscono al regime agevolato, non pagano più Irpef, comprese le addizionali regionali e comunali, Iva e Irap.

I contribuenti minimi sono esonerati dall'applicazione degli studi di settore, da tutti gli adempimenti Iva (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri), dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall'invio degli elenchi clienti e fornitori. Inoltre, non devono più aggiungere l'Iva sulle fatture emesse mentre l'Iva pagata su quelle ricevute diventa per loro un costo deducibile dal reddito. Gli unici obblighi sono di continuare a numerare e conservare tutte le fatture di acquisto e le bollette doganali e continuare a certificare i corrispettivi.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE - GUIDA CONTRIBUENTI MINIMI  
(documento 046)**

### **INPDAP e PENSIONATI**

L'INPDAP col CUD ha inviato a tutti i pensionati un modulo da restituire entro il 31 maggio compilato e sottoscritto con la dichiarazione sul possesso o meno di altri redditi oltre la pensione INPDAP e l'eventuale reddito presunto per il 2008 ai fini delle detrazioni di imposta legate al reddito annuo o/e per i familiari a carico.

In mancanza di tale dichiarazione le detrazioni d'imposta attribuite a partire del 1 gennaio 2008 verranno revocate e verrà recuperato l'eventuale debito per le somme pagate in questi mesi e non dovute.

La dichiarazione, sempre secondo l'INPDAP, va inoltrata mediante i CAF e/o altri soggetti abilitati, gratuitamente presso quelli convenzionati (pochi e di difficile reperimento sul Web dell'INPDAP o mediante il numero verde).

Nell'articolo comparso su Sole 24ore del 14 marzo a firma del Direttore generale INPDAP dr.Giuseppina Santiapichi vien fatto presente che detta dichiarazione, con un'interpretazione restrittiva e personale, va inoltrata da tutti i pensionati: la norma della Finanziaria 2008 non facendo una distinzione tra soggetti obbligati e soggetti esentati, sarebbe coattiva erga omnes.

In realtà per la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) il lavoratore (ovvero collaboratore o pensionato) solo per beneficiare delle detrazioni di imposta per reddito o carichi di famiglia deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni. In particolare la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per periodi d'imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, anche se non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

Pertanto è evidente che solo chi ha interesse alle detrazioni dovrebbe inviare la dichiarazione: chi ha un reddito lordo sopra i 55mila euro e nessun familiare a carico non ha alcun interesse.

Non si comprende questo volere a ogni costo da parte dell'INPDAP tutti i dati di tutti, perché non sia possibile un invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e perché l'INPDAP non si interfacci con l'Agenzia delle entrate per aver dati certi senza creare complicazioni al povero pensionato.

## **IL PERIODO DI MATERNITA' VALE PER LA STABILIZZAZIONE**

da Sole 24 ore risposta 1167

**D** - Sono stata assunta da un Comune, con vari contratti a tempo determinato che si sono succeduti durante il periodo 15 marzo 2004 - 15 settembre 2007. Durante l'ultimo contratto sono rimasta incinta e ho fruito del periodo di astensione anticipata per maternità a rischio che scadrà nel mese di giugno 2008. Con l'ultimo contratto non avevo però maturato (per soli due mesi) il triennio necessario per poter chiedere la stabilizzazione. Ora vi chiedo se il periodo di per la maturazione del requisito dei tre annidi servizio astensione obbligatoria per maternità può essere computato necessario per la stabilizzazione.

**R** - La risposta è positiva, perché durante il periodo di astensione obbligatoria il contratto di lavoro non si interrompe, mantenendo vivo il rapporto tra le parti e consentendo al lavoratore di maturare «servizio utile» ad ogni effetto di legge. Questo principio è scolpito nell'articolo 22, comma 3, del Dlgs 151/2001 dove è previsto che «i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie». Regola che vale indistintamente per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo determinato per effetto dell'articolo 3 del medesimo Dlgs 151/2001.

## **L' E.C.M. RIPARTE**

Pronta la nuova Commissione Ecm. Il ministro della Salute Livia Turco ha infatti firmato il decreto che istituisce la nuova Commissione Ecm (educazione continua in medicina), che darà il via al nuovo corso della formazione continua di medici e operatori sanitari, dopo la lunga fase di sperimentazione terminata lo scorso dicembre. Con la firma del decreto si è portata a compimento la riorganizzazione degli organi di governo dell'Ecm, dopo le designazioni già fatte dalle Regioni per l'Osservatorio di qualità che compete loro. Ciò consente di partire con il nuovo regime previsto con l'accordo di agosto.

## **APPARECCHI e CANONE TV**

Spetta al ministero delle Comunicazioni, e non alle Entrate, il compito di individuare le tipologie di apparecchi il cui possesso fa scattare l'obbligo di pagare il canone Rai.

Con una risoluzione, l'Agenzia risponde alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Aduc, associazione per i diritti degli utenti e consumatori, in merito alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" contenuta nel regio decreto-legge n. 246/1938. Secondo l'associazione solo gli apparecchi televisivi, e non altri apparecchi riceventi come ad esempio computer, mp3 player con display e videocellulari, sarebbero soggetti al pagamento del canone.

L'Agenzia ribadisce che il canone di abbonamento è una imposta, ovvero una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva e alla volontà di fruire dei programmi della Concessionaria del servizio pubblico. Si tratta di un orientamento consolidato, più volte espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.

Quanto alle tipologie di apparecchi, l'Agenzia ha già chiesto al competente Ministero di fornire eventuali precisazioni.

## **PENSIONI e POTERE D'ACQUISTO**

La perdita del potere d'acquisto delle pensioni «tocca tutti» e la questione deve essere al centro dei programmi politici. Questo l'appello di Manageritalia e Confedir-Mit che hanno tenuto una manifestazione a Roma. Nel corso dell'evento sono state presentate simulazioni per dimostrare la svalutazione (dal 1992 a oggi) dei vitalizi in base all'andamento dei prezzi al consumo Istat. Manageritalia e Confedir-Mit propongono la piena indicizzazione di tutte le pensioni e l'abolizione del divieto di cumulo dei trattamenti.

## **OSPEDALIERI - RIPARTONO LE TRATTATIVE DEL CONTRATTO**

Il 26 marzo riprenderanno la trattativa per i medici del servizio pubblico. E', infatti, arrivata la convocazione dell'Aran per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del contratto dei dirigenti medici e veterinari. Secondo Cozza (segretario nazionale dei medici della Cgil), si tratta «di chiudere subito la parte economica riguardante il passato biennio 2006-2007, inserendo nella parte fondamentale della retribuzione - certamente esigibile e valida per la pensione e il premio di servizio (liquidazione) quasi tutto l'aumento del 4,85 per cento».

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Bernardino di Betto detto il Pinturicchio**

Data di emissione 14 marzo 2008

### **La Modonna che scappa in piazza**

Data di emissione 15 marzo 2008

### **Anniversario della Federazione Italiana Cannottaggio**

Data di emissione 31 marzo 2008

## **PENSIONAMENTO ANTICIPATO ATTIVITA' USURANTI**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo ad emanare norme conseguenti al Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, nella parte che disciplina il riconoscimento, ad alcune categorie di lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose e usuranti, del diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti differenti da quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Sul testo verranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.

**IN ALLEGATO A PARTE - Testo del decreto legislativo (documento 047)**

## **INPS - ASSEGNI FAMILIARI**

Con la recentissima circolare numero 36 l'Inps ritiene che il genitore non convivente può presentare la domanda per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nell'ambito della prescrizione quinquennale. Come avviene per le richieste ordinarie, il richiedente dovrà allegare una specifica dichiarazione reddituale. Le quote di Anf sono corrisposte al genitore convivente. La posizione dell'Istituto prende corpo in seguito ai chiarimenti pervenuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riconoscendo la posizione del genitore non convivente con i figli quale diritto comunque radicato nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 36 del 19.03.2008 (documento 048)**